


AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15236/2016

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Presidente - Cron. 23877

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Rep.

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Ud. 13/04/2018

Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - CC

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15236-2016 proposto da:

T S.P.A. P.I. X I, - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA X

(c/o F S.p.A.-

Legale Lavoro) presso lo studio dell'avvocato

PATRIZIA CARINO rappresentata e difesa dagli avvocati

ANDREA UBERTI e PAOLO TOSI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GM, elettivamente domiciliato in

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLO - ESSENTE DIRITTO

2018
1639

ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio dell'avvocato ROSALIA MANGANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANLUCA BRASCHI, EMANUELA MANINI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 386/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/04/2016 R.G.N. 25/2016; il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Cassazione.net

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Firenze ha accolto il reclamo proposto da MG avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione ai sensi della legge n. 92 del 2012 ed ha accertato e dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da T s.p.a. in data 1.9.2014 avendo accertato che al caso in esame doveva applicarsi il più lungo periodo di comporto di 15 mesi (in luogo di quello di un anno) previsto dal contratto collettivo.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso T s.p.a. affidato ad un unico motivo. Oppone difese con controricorso MG

. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. insistendo nelle conclusioni già prese.

CONSIDERATO

4. Con il ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1362 e ss cod.civ. con riferimento all'art. 32 c.c.n.l. Mobilità - Attività X oltre che la diretta violazione e falsa applicazione dello stesso art. 32 del c.c.n.l. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ..

4.1. Sostiene la società ricorrente che nell'interpretare la disposizione si deve tenere conto, in primo luogo, del suo tenore letterale. Conseguentemente il normale periodo di comporto di 12 mesi può essere esteso a 15 mesi solo nel caso in cui alla scadenza del periodo ordinario il lavoratore versi in uno stato di malattia che abbia già, a quel momento, una "durata superiore a 40 giorni".

4.2. Sottolinea poi che anche la *ratio* della disposizione presuppone l'esistenza di una malattia rilevante e/o grave che autorizzi la proroga dell'assenza fino a 15 mesi. In sostanza il datore di lavoro deve essere posto in condizione di conoscere al termine del comporto di 12 mesi l'esistenza dei presupposti per il prolungamento. Una diversa interpretazione, secondo la ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'obbligo per il datore di lavoro di recedere dal rapporto all'esaurimento del periodo di comporto poiché, diversamente, si deve ritenere che vi sia stata una rinuncia ad esercitare tale facoltà.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

5.1. L'interpretazione della disposizione collettiva seguita dalla Corte territoriale è coerente, infatti, sia con il suo contenuto letterale che con la *ratio* sottesa alla disposizione.

5.2. L'art. 32 del c.c.n.l. Mobilità – Attività X dispone che "qualora l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a quaranta giorni" il periodo ordinario di dodici mesi si prolunga fino a quindici mesi.

5.3. La disposizione, al fine di accordare una più ampia tutela al lavoratore malato utilizza quale parametro la gravità della malattia in atto allo scadere del comporto ordinario che intanto è grave in quanto si protrae per ulteriori quaranta giorni dopo che il comporto ordinario è scaduto.

5.4. Nell'utilizzare l'espressione "risulti" la norma collettiva autorizza una valutazione *ex post* della gravità della malattia. Se le parti sociali avessero preteso che già al momento dello scadere del comporto ordinario la malattia doveva essere così grave da richiedere un'assenza di almeno quaranta giorni avrebbero utilizzato il verbo essere: avrebbero scritto quindi "qualora l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto *sia* di durata superiore a quaranta giorni". Utilizzando il verbo "risulti", invece, hanno posto l'accento sulla definitiva e conclusiva conseguenza dell'evento patologico valorizzandone l'evoluzione ed autorizzando una valutazione *ex post* dell'esistenza dei presupposti per la concessione del più lungo periodo di assenza. L'interpretazione sposata dalla Corte di merito è dunque aderente al tenore letterale della disposizione e coerente con lo spirito della norma che intende salvaguardare quei lavoratori che anche in prossimità della scadenza del comporto ordinario siano affetti da una patologia che per le sue caratteristiche evolutive si protragga oltre la scadenza dei dodici mesi e per un periodo ritenuto dalle parti sociali consistente e tale da giustificare l'ampliamento del comporto.

5.5. In conclusione e per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

Q

Così deciso nella Adunanza camerale del 13 aprile 2018

Il Presidente

(Federico Balestrieri)

Federico Balestrieri

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 2 GTT. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta